

AVVISI SCADUTI

ANNO 2023*

* Per le nomine e designazioni non ricomprese nel presente elenco, per le quali si renda necessario provvedere nel corso dell'anno 2022, si procede all'integrazione dell'elenco stesso con le stesse forme di pubblicità.

AVVISO SCADUTO IL 30 GENNAIO 2023

OPERA PIA DOTAZIONE SACCONCELLI DI TUORO SUL TRASIMENO

Consiglio di Amministrazione

(inserito con determinazione dirigenziale 17 gennaio 2023, n. 445)

Riferimenti normativi

- Statuto dell'Ente (artt. 5, 7 e 11)*
- [l.r. n. 11/1995](#)

Nomina	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
Un componente	gennaio 2023	4 anni (I componenti possono essere confermati senza interruzione)	30 gennaio 2023

Compenso

I componenti del Consiglio di Amministrazione ricoprono l'incarico a titolo gratuito.

* Statuto

"Art. 5

L'Istituzione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto di 5 membri, compreso il Presidente. I Consiglieri sono nominati: tre dal Podestà di Tuoro che li sceglierà possibilmente tra i discendenti del Fondatore, uno dal Segretario Politico del fascio di Combattimento e uno dal Comitato Amministrativo dell'Ente Comunale di Assistenza. Il Presidente è nominato dal Prefetto della Provincia tra i componenti medesimi. Tanto il Presidente quanto i Consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere confermati senza interruzione."

Lo statuto originario vigente, del 1941, riletto alla luce sia dei cambiamenti ordinamentali in merito alle competenze, in particolare quelli che hanno determinato il passaggio delle competenze dal nazionale alle regioni, sia dell'abrogazione dell'art. 9 della citata l.r. 11/2005 effettuata con la l.r. 25/2014, comporta che il Consiglio di Amministrazione attualmente risulta così composto:

- n. 3 componenti designati dal Consiglio comunale di Tuoro sul Trasimeno, che li sceglie possibilmente tra i discendenti del Fondatore

n. 1 componente designato dal Consiglio comunale di Tuoro sul Trasimeno per competenze originarie in capo al Comitato Amministrativo dell'ECA

- n. 1 componente designato dalla Regione Umbria.

La Regione provvede altresì a designare il Presidente individuato tra tutti i componenti designati.

"Art. 7

Omissis

Le funzioni del Presidente e dei Consiglieri sono gratuite.

Art. 11

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione dell'Opera Pia e al suo regolare funzionamento; delibera circa l'assegnazione delle doti e, in genere, circa la erogazione delle rendite del pio Ente; delibera i bilanci di previsione e i conti consuntivi, promuove eventuali modificazioni allo Statuto, compilando ove occorra, l'apposito regolamento; provvede alla compilazione e alla pubblicazione dell'annuale bando di concorso per il conferimento delle doti e ne cura l'espletamento; delibera, in genere, su tutti gli affari che interessano la Pia opera."

AVVISO SCADUTO IL 2 OTTOBRE 2023

FONDAZIONE "LUISA BOLOGNA SERENI"

Consiglio di Amministrazione

(inserito con determinazione dirigenziale 13 luglio 2023 n. 7656)

Riferimenti normativi

- [Statuto \(artt. 9, 10 e 12\)*](#)
- [l.r. 11/1995](#)

Nomina	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
Un componente	20 ottobre 2023	4 anni (i componenti possono essere sempre riconfermati)	2 ottobre 2023

Incompatibilità specifiche

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che:

- si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato.

Compenso

Le cariche dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono gratuite salvo i rimborsi delle spese sostenute purché previamente concordate e approvate dal Consiglio stesso.

* Statuto

"Art. 9 – Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- l'Assemblea Generale dei Soci;
- il Revisore legale.

Art. 10 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri, compreso il Presidente.

Quattro membri sono nominati d'ufficio:

- uno dalla Regione Umbria;
- uno dal Comune di Marsciano;
- uno dall'Arcivescovo della Diocesi di Perugia-Città della Pieve;
- uno dalla Opera Don Guanella – Servi della Carità;

i rimanenti tre membri sono designati dalla Assemblea Generale dei Soci e scelti tra questi.

I consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere sempre riconfermati.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che:

- si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato.

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite salvo i rimborsi delle spese sostenute purché previamente concordate e approvate dal Consiglio stesso.

In caso vi siano, a seguito di dimissioni od altre cause, posti vacanti, questi vengono coperti con designazione da parte dello stesso Ente che aveva effettuato la nomina o dell'Assemblea Generale dei Soci secondo competenza.

I nominati ai posti vacanti rimangono in carica solo fino allo scadere del quadriennio qualunque sia il tempo decorso dalla loro designazione per sostituzione.

Art. 12 – Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni più ampio potere in ordine all'amministrazione della Fondazione e del suo patrimonio e all'impiego delle rendite e di ogni altra risorsa in conformità alle finalità della Fondazione. Assume tutte le deliberazioni necessarie alla programmazione ed allo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione e ne cura il perseguimento e l'esecuzione.

Al Consiglio di Amministrazione spetta, pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) fissare le direttive per l'attuazione dei compiti statutari stabilendone le modalità e le responsabilità di esecuzione, nonché controllare l'esecuzione stessa;

- b) deliberare sul rendiconto annuale entro il termine infra indicato nell'articolo 22 del presente statuto;
- c) deliberare con il voto favorevole dei quattro quinti (4/5) dei consiglieri in carica eventuali modifiche dello statuto;
- d) adottare eventuali appositi regolamenti interni che stabiliscano le norme relative all'ordinamento di servizi amministrativi, tecnici e del personale e deliberarne le modifiche;
- e) deliberare assunzioni o licenziamenti di personale e comunque nominare e revocare dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale educatore ed emanare ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- f) nominare, nel proprio seno, il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- g) nominare il Segretario e stabilirne l'eventuale compenso;
- h) conferire e revocare procure;
- i) gestire contributi, beni e elargizioni di altri enti, istituzioni e privati che intendano concorrere al raggiungimento degli scopi statutari;
- j) investire danaro e gli altri lasciti che perverranno alla fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio;
- k) deliberare sull'acquisto di beni mobili e immobili.”.

AVVISO SCADUTO IL 3 NOVEMBRE 2023

**COMMISSIONE COMPETENTE A DETERMINARE
L'INDENNITÀ DEFINITIVA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ**
Sostituzione componente dimissionario (esperto in materia di estimo)
(inserito con determinazione dirigenziale 16 ottobre 2023, n. 10704)

Riferimenti normativi

- l.r. 1/2015 (art. 230 – Commissione competente a determinare l'indennità definitiva)*
- l.r. 11/1995

Designazione	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
1 componente (Sostituzione componente dimissionario)	Legislatura regionale	3 novembre 2023

Requisiti specifici

Esperto in materia di estimo, tenuto conto delle funzioni della Commissione.

Compenso

È prevista una indennità di presenza stabilita nella misura indicata dalla normativa vigente.

L.R. 1/2015 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate)

* **Art. 230** - Commissione competente a determinare l'indennità definitiva.

1. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, ha sede presso la Giunta regionale e si compone dei seguenti membri:
 - a) il dirigente del Servizio regionale competente;
 - b) il responsabile della Direzione Regionale dell'Agenzia del Territorio, o suo delegato;
 - c) due esperti in materia di estimo designati dalla Giunta regionale;
 - d) due esperti in materia di agricoltura e foreste designati dalla Giunta regionale.
2. Le funzioni di Presidente vengono svolte dal dirigente del Servizio regionale competente e nel caso di assenza o impedimento, dal membro designato dalla Direzione Regionale dell'Agenzia del Territorio. La Commissione delibera validamente con la presenza della metà più uno dei componenti ed a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale assegnato al servizio competente.
3. Il Presidente della Commissione redige l'ordine del giorno e designa tra i componenti della stessa un relatore per ogni argomento.
4. I componenti durano in carica per la durata della legislatura regionale. Decadono a seguito di assenza ingiustificata a quattro sedute consecutive; in tal caso i sostituti sono designati con le procedure previste dal comma 1.
5. Le modalità di convocazione e funzionamento delle sedute e di ogni altro aspetto legato alla organizzazione e attività della Commissione sono definite con atto approvato dalla Giunta regionale su proposta della Commissione stessa. Al relatore è corrisposto un compenso calcolato sullo scaglione minimo previsto in materia di estimo dall'articolo 13 delle tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, allegate al decreto del Ministero della giustizia 30 maggio 2002 (Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale) oltre il rimborso delle spese di viaggio per missioni con le modalità, previa autorizzazione, previste dal disciplinare regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 14 marzo 2011, n. 216. Il suddetto compenso è dovuto anche nel caso previsto al punto g) del comma 6, limitatamente alla redazione di stime.
6. La Commissione svolge le funzioni che il d.p.r. 327/2001 e il presente Capo le attribuiscono e in particolare:
 - a) esprime, su richiesta dell'autorità espropriante e come previsto all'articolo 20, comma 3 del d.p.r. 327/2001, un parere in ordine alla determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione;
 - b) determina l'indennità definitiva di espropriazione nel caso di indennità provvisoria non accettata;
 - c) determina l'indennità di espropriazione ai sensi dell'articolo 227, comma 4;
 - d) determina, in caso di mancato accordo tra le parti, l'indennità spettante al proprietario nel caso di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, come previsto all'articolo 50 del d.p.r. 327/2001;
 - e) determina, in caso di mancato accordo tra le parti, il corrispettivo da liquidare nei casi di retrocessione totale o parziale del bene, come previsto all'articolo 48 del d.p.r. 327/2001;
 - f) nell'ambito delle singole regioni agrarie, delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'istituto centrale di statistica, determina entro il 31 gennaio di ogni anno il valore agricolo dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati;
 - g) esprime pareri, valutazioni e stime, anche relativamente agli accordi transattivi, su richiesta della Regione.
7. Ai componenti esterni della Commissione, di cui alle lettere c) e d) del comma 1, spetta una indennità di presenza stabilita nella misura prevista dalla normativa vigente.
8. La commissione regionale, per i procedimenti delle amministrazioni statali in materia di espropri, svolge le funzioni delle commissioni di cui all'articolo 41 del d.p.r. 327/2001."

AVVISO SCADUTO IL 30 NOVEMBRE 2023

AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELL'UMBRIA (ADiSU)

Amministratore Unico

(inserto con determinazione dirigenziale 7 novembre 2023, n. 11605)

Riferimenti normativi

- [l.r. 6/2006](#) (artt. 10, 10-quater, 20-quater)*
- [l.r. n. 11/1995](#)

Nomina	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
Amministratore Unico	Fino al termine della legislatura regionale	30 novembre 2023

Requisiti specifici

Possesso di elevate competenze e comprovate esperienze maturate in ambito accademico o professionale.

Compenso

Il compenso è determinato, al lordo delle ritenute di legge, in misura omnicomprensiva non superiore al sessanta per cento dell'indennità spettante al Consigliere regionale ed è articolato in una parte fissa, nella misura dell'ottanta per cento, e in una parte variabile commisurata ai risultati.

* **l.r. 6/2006** - Norme sul diritto allo studio universitario e disciplina dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria (ADiSU)

Art. 10 (Organi)

1. Sono organi dell'ADiSU:
 - a) l'Amministratore Unico;
 - b) il Collegio dei revisori dei conti;
 - b-bis) il Comitato di indirizzo.

Art. 10-quater (Amministratore Unico)

1. L'Amministratore Unico dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale stessa, ai sensi della l.r. 11/1995, ed è scelto nell'ambito di candidature aventi elevate competenze e comprovate esperienze maturate in ambito accademico o professionale. La durata dell'incarico è fissata in tre anni; in ogni caso non può eccedere quella della legislatura regionale. L'Amministratore Unico può essere confermato e può essere revocato con provvedimento motivato, in caso di gravi irregolarità, reiterate violazioni di legge, ingiustificato non perseguimento delle linee strategiche individuate nel Piano triennale di cui all'articolo 4 e nel Programma attuativo annuale di cui all'articolo 5.
2. L'Amministratore Unico è il legale rappresentante dell'Agenzia. Egli ha la responsabilità organizzativa e gestionale delle attività istituzionali. In particolare:
 - a) sovrintende al buon andamento dell'Agenzia;
 - b) assicura il perseguimento degli obiettivi indicati dalla Giunta regionale mediante il Piano triennale di cui all'articolo 4 e il Programma attuativo annuale di cui all'articolo 5;
 - c) convoca la prima seduta del Comitato di indirizzo in seguito alla nomina dei componenti di cui all'articolo 14 bis;
 - d) cura i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, utili al perseguimento degli scopi istituzionali dell'Agenzia;
 - e) propone alla Giunta regionale il bilancio di previsione per l'anno successivo e le relative variazioni;
 - f) propone alla Giunta regionale il conto consuntivo dell'anno precedente allegando allo stesso una dettagliata relazione sull'attività svolta;
 - g) attua il programma attuativo annuale di cui all'articolo 5, in coerenza con il programma triennale di attività;
 - h) propone alla Giunta regionale i regolamenti interni dell'Agenzia, nel rispetto dell'articolo 20 ter;
 - i) stipula i contratti e adotta tutti gli atti di organizzazione;
 - l) propone alla Giunta regionale il Piano triennale dei fabbisogni del personale, determina la dotazione organica ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 2/2005, nonché la destinazione e l'utilizzo del personale;
 - m) emana le direttive e stabilisce i criteri per la gestione delle attività contrattuali inerenti alla erogazione dei servizi;
 - n) emana le direttive e verifica i risultati dell'azione amministrativa e l'efficienza e l'efficacia dei servizi, nonché la funzionalità delle strutture organizzative;
 - o) valuta i progetti e le proposte elaborati dalla Commissione di garanzia degli studenti;
 - p) convoca, per l'insediamento, nella prima data utile successiva alla elezione delle rappresentanze studentesche, la Commissione di garanzia degli studenti;

q) svolge ogni altra funzione amministrativa non espressamente attribuita agli altri organi.

Art. 20-quater (*Compensi*)

1. All'Amministratore Unico spetta un compenso, al lordo delle ritenute di legge, in misura omnicomprensiva non superiore al sessanta per cento dell'indennità spettante al Consigliere regionale. Il compenso è articolato in una parte fissa, nella misura dell'ottanta per cento, e in una parte variabile commisurata ai risultati."